

Misure per la riorganizzazione, la rimodulazione e il finanziamento dei servizi socio-assistenziali, educativi e scolastici

A seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 Delibera n. 518 del 24/04/2020

Misure per la riorganizzazione, la rimodulazione e il finanziamento dei servizi socio-assistenziali, educativi e scolastici a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 518 Prot. n. 7/2020-D

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Misure per la riorganizzazione, la rimodulazione e il finanziamento dei servizi socio-assistenziali, educativi e scolastici a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

Il giorno 24 Aprile 2020 ad ore 14:15 nella sala delle Sedute in videoconferenza in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita LA GIUNTA PROVINCIALE sotto la presidenza del PRESIDENTE MAURIZIO FUGATTI

Presenti: VICEPRESIDENTE MARIO TONINA

ASSESSORE MIRKO BISESTI

ROBERTO FAILONI

MATTIA GOTTARDI

STEFANIA SEGNANA

ACHILLE SPINELLI

GIULIA ZANOTELLI

Assiste: IL DIRIGENTE LUCA COMPER

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta RIFERIMENTO : 2020-S167-00029

Pag 1 di 11

Num. prog. 1 di 11

I Relatori comunicano:

in data 30 gennaio 2020 l'Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale.

Il Consiglio dei Ministri con deliberazione di data 31 gennaio 2020, ha dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale per il rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

Successivamente con Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, concernente misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, è stato previsto all'articolo 3 che tali misure di contenimento fossero adottate con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della Salute.

In attuazione del citato articolo 3, in base all'evoluzione dell'epidemia da COVID-19, sono stati emanati D.P.C.M. recanti misure di contenimento e di contrasto della diffusione del virus, le quali si applicano anche alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi Statuti e le relative norme di attuazione.

Considerata l'evoluzione della situazione epidemiologica sono stati emanati il D.P.C.M. 9 marzo 2020 che ha esteso a tutto il territorio nazionale le misure di cui al precedente D.P.C.M. 8 marzo 2020, in particolare disponendo la sospensione delle attività didattiche, successivamente prorogata con D.P.C.M. 22 marzo 2020, 1 aprile 2020, 10 aprile 2020 e tuttora in corso.

Con decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 sono state approvate una serie di misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Conformemente a quanto disposto con i decreti ministeriali, il Presidente della Provincia autonoma di Trento ha emanato proprie ordinanze per introdurre le misure di prevenzione e contenimento del contagio sul territorio della provincia, a seguito della quali i Dipartimenti hanno definito specifiche circolari applicative.

In particolare con le ordinanze del 22 febbraio 2020 prot. 122695/1, 24 febbraio 2020 prot.

125456/1, 28 febbraio 2020 prot. 40850/1, 6 marzo 2020 prot. 153612/1, 3 aprile 2020 prot.

19652/1, 13 aprile 2020 prot. 207376 è stata disposta, e progressivamente prorogata, la sospensione delle attività didattiche in tutte le scuole di ogni ordine e grado, prevedendo dal 6 marzo 2020 prot.

n. 153612 la chiusura dei servizi educativi per l'infanzia rivolti alla fascia 0-6 anni.

In ambito socio-assistenziale il Dipartimento salute e politiche sociali, dopo aver adottato le prime misure urgenti (con circolari prot. n. 133569 del 26 febbraio 2020, prot. n. 150411 del 5 marzo 2020, e prot. n.

157640 del 9 marzo 2020) ha individuato, con circolare prot. n. 161911 dell'11

marzo 2020, i criteri per la determinazione dei servizi essenziali ed indifferibili, le attività soggette a sospensione e le modalità di accesso alle strutture.

Sempre in ambito socio-assistenziale, a seguito delle successive evoluzioni, con le circolari prot. n.

174250 del 18 marzo 2020, prot. n. 174629 del 19 marzo e prot. n. 203549 dell'8 aprile, sono stati definiti

ulteriori aspetti relativi ai nuovi inserimenti, alla chiusura dei centri semiresidenziali per persone con disabilità, alle attività consentite nell'ambito dell'accompagnamento al lavoro.

RIFERIMENTO : 2020-S167-00029

Pag 2 di 11

Num. prog. 2 di 11

L'effetto combinato di tutti i provvedimenti nazionali e locali ha generato, nel corso del mese di marzo, difficoltà dal punto di vista logistico e organizzativo con situazioni applicative differenziate nei territori e nei servizi. Tali declinazioni, indotte da particolari condizioni territoriali, si esprimono in peculiarità erogative dei servizi che si riflettono su utenti, operatori e organizzazioni.

Nell'intento di promuovere la maggiore omogeneità possibile, anche in applicazione dell'art 48 del D.L. 18/2020, nella circolare del Dirigente Generale del Dipartimento salute e politiche sociali prot.

n. 196744 del 4 aprile sono state definite le modalità di pagamento e rendicontazione dei servizi

socio-assistenziali, e con successiva nota prot. n. 202204 dell'8 aprile, sono state chiarite le modalità di

fatturazione a retta oraria o giornaliera per il mese di marzo delle attività riorganizzate in virtù delle precedenti circolari, autorizzando i territori al pagamento delle prestazioni oggetto di attuali convenzioni e accordi.

In ambito scolastico, nel periodo di sospensione delle attività didattiche nelle istituzioni scolastiche e formative, gli interventi rivolti alle alunne e agli alunni con disabilità e bisogni educativi speciali sono stati fin da subito riprogrammati prevedendo interventi individualizzati o domiciliari, se compatibili con le misure di prevenzione, o in interventi a distanza. Tuttavia repentinamente le misure di prevenzione e contenimento hanno prescritto un isolamento sociale che ha reso possibile esclusivamente l'attività educativa e didattica a distanza.

Il Dipartimento istruzione e cultura, al fine di approntare la necessaria tutela degli studenti con bisogni educativi speciali, ancora una volta a più alto rischio di esclusione dal diritto costituzionalmente garantito all'istruzione, ha invitato le istituzioni scolastiche e formative di ogni ordine e grado provinciali e paritarie a tenere alta l'attenzione a detti bisogni favorendo, nello spirito del decreto-legge sopra citato, la programmazione, progettazione, realizzazione e rimodulazione delle attività didattiche ed educative attraverso forme di didattica a distanza (circolari prot. n. 161110 del 10 marzo 2020, n. 167205 del 12 marzo 2020, n. 168336 del 13 marzo 2020,

prot. n. 0180054 del 24 marzo 2020 e per ultimo prot. n. 196112 del 3 aprile 2020) anche avvalendosi delle prestazioni garantite dagli enti accreditati con cui è già in essere un contratto di servizio, individuando da

parte delle istituzioni scolastiche e formative stesse, le modalità di realizzazione più adeguate ed efficaci in relazione all'essenzialità dei servizi e comunque in accordo con la famiglia, con gli enti erogatori dei servizi e senza alcun onere aggiuntivo a carico delle stesse istituzioni scolastiche e formative.

La legge provinciale 7 agosto 2006 n. 5, legge provinciale sulla scuola, infatti agli articoli 2, comma 1, lettera h) e 74, prevede l'attivazione di servizi e iniziative a sostegno dell'integrazione e dell'inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali derivanti da disabilità, da difficoltà di apprendimento o da situazione di svantaggio determinate da particolari condizioni sociali o ambientali.

Il decreto del Presidente della Provincia 8 maggio 2008, n. 17-124/Leg (Regolamento per favorire l'integrazione e l'inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali - di seguito regolamento di attuazione), in attuazione del citato articolo 74 della legge provinciale sulla scuola, individua all'articolo 3 i destinatari degli interventi disciplinando la promozione delle azioni per prevenire situazioni di difficoltà e consentire la piena partecipazione degli studenti con bisogni educativi speciali, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 9 della legge provinciale sulla scuola.

Quanto previsto dagli articoli 74 e 86, comma 3, della legge provinciale sulla scuola, alle istituzioni scolastiche sono assegnate specifiche risorse finanziarie necessarie a garantire, attraverso appositi contratti con i soggetti accreditati di cui al Capo IV del citato regolamento D.P.P. 17-124/Leg del 2008:

- attività educativa e assistenziale a favore degli studenti con bisogni educativi speciali;

RIFERIMENTO : 2020-S167-00029

Pag 3 di 11

Num. prog. 3 di 11

- interventi a favore di studenti che presentano problemi del linguaggio e della comunicazione conseguenti a disabilità visive e uditive.

In coerenza con la ratio della norma nazionale, le volontà dell'Amministrazione provinciale, espresse attraverso le comunicazioni e le circolari sopra citate in ambito socio-assistenziale ed educativo scolastico, possono pertanto così sintetizzarsi:

- creare le condizioni per la continuità assistenziale ed educativa alle persone più fragili durante il periodo dell'emergenza sanitaria;

- continuare a riservare una particolare attenzione all'età evolutiva e verso coloro che si trovano, o si vengono a trovare a causa dell'emergenza, in condizione di fragilità;

- continuare a garantire la qualità del sistema educativo e di istruzione sotto il profilo del soddisfacimento dell'interesse primario all'istruzione di tutti gli alunni e alunne per il perseguimento del successo formativo e la piena integrazione e inclusione;

- favorire la continuità professionale dei dipendenti, attraverso il mantenimento dei rapporti di lavoro, contenendo i rischi derivanti dalla perdita del lavoro o dei dipendenti che potrebbero orientarsi verso altri datori di lavoro;

- sostenere le organizzazioni che in questo momento sono incaricate dell'erogazione dei servizi;

- limitare il ricorso agli ammortizzatori sociali utilizzando le risorse già stanziare.

Ciò premesso, con riferimento ai prossimi mesi:

- considerato il prioritario interesse dell'Amministrazione provinciale a continuare a riservare una particolare attenzione verso coloro che si trovano, o si vengono a trovare a causa dell'emergenza, in condizione di fragilità;

- tenuto conto della volontà di proseguire nel garantire la continuità, la qualità, la capillarità e la differenziazione dei servizi socio-assistenziali per tutti gli utenti in carico e per i nuovi utenti;

- tenuto conto della volontà dell'Amministrazione di garantire i servizi educativi-assistenziali e di istruzione a favore degli alunni e alunne con bisogni educativi speciali;

- considerata dunque, in ragione delle volontà sopra espresse, la necessaria tutela di tutti gli operatori e delle imprese che a ciò contribuiscono operando attraverso un'efficiente ed efficace sistema di partnership pubblico-privato;

- considerato altresì che, oltre alla necessità di riorganizzare i servizi affinché possa essere garantita continuità assistenziale, benché con forme compatibili con le disposizioni di carattere sanitario, si ritiene indispensabile che le strutture, gli assetti organizzativi, il patrimonio di conoscenza di operatori ed organizzazioni non siano dispersi a seguito di una sospensione temporanea che potrebbe compromettere la solidità di Enti del Terzo settore con fatturato pressoché interamente pubblico;

- considerato, peraltro, che l'accesso agli ammortizzatori sociali di diversa natura possa non essere sufficiente per garantire continuità operativa alle suddette organizzazioni, che si trovano nella condizione di erogare in forma parziale o riorganizzata, servizi uguali o differenti rispetto a quanto accadeva fino a metà marzo, mantenendo inalterati costi fissi quali i costi di struttura, le funzioni di direzione e coordinamento, i servizi esterni per sicurezza ed elaborazione paghe stimati in un 30% del valore complessivo degli affidamenti per il periodo meglio specificato di seguito;

- ritenuto che il principio di rimodulazione dei servizi sotteso alla norma dell'art. 48 del D.L.

18/2020 possa essere validamente applicato, nell'interesse pubblico sopra descritto a tutti i servizi socio-assistenziali previsti dalla legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13;

- ritenuto che il principio di rimodulazione dei servizi sotteso alla norma dell'articolo 48 del D.L. 18/2020 e le previsioni dell'articolo 4 ter (emendamento al D.L. approvato al Senato il 9 aprile 2020) relativo all'assistenza ad alunni e alunne con disabilità durante la sospensione RIFERIMENTO : 2020-S167-00029

Pag 4 di 11

Num. prog. 4 di 11

del servizio scolastico e per tutta la sua durata possano essere validamente applicati,

nell'interesse pubblico sopra descritto, anche ai servizi educativi e scolastici del sistema di istruzione e

formazione del Trentino facendo in modo di assicurare le attività che comunque garantiscono efficaci servizi

- qualora non possibili in presenza, anche a domicilio, e in piccolo gruppo, per le ragioni sanitarie sopra dette

- attraverso interventi diversificati quali ad esempio: colloqui individuali allo scopo di esprimere vicinanza, ascolto dei bisogni,

elaborazione di strategie per affrontare la quotidianità; colloqui con le famiglie e gli esercenti la

responsabilità genitoriale di minori in situazioni di fragilità; supporto alle attività

individuali siano queste didattiche, educative e formative e di svolgimento della cura quotidiana di sé al fine

di non disperdere le competenze e le funzionalità acquisite; visione condivisa a distanza di video, film,

materiale cartaceo e didattico nonché audio letture, letture ad alta voce per la disabilità sensoriale; o altro tipo

di supporto utile a passare le giornate proficuamente con le attenzioni di cui le persone con disabilità o con

fragilità anche di carattere familiare, sociale ed economico e in età evolutiva, ancor più abbisognano in

queste situazioni;

si propongono le seguenti disposizioni:

AMBITO SOCIO-ASSISTENZIALE

Dare disposizione agli enti locali ed alle strutture provinciali competenti nella gestione dei servizi

socio-assistenziali, di procedere, nell'esercizio delle proprie competenze istituzionali in ambito organizzativo,

contabile-amministrativo e gestionale, tramite atti, intese, accordi, protocolli,

convenzioni, alla rimodulazione, riprogrammazione, coprogettazione dei servizi già affidati o finanziati non

erogabili nelle forme e nei tempi convenuti precedentemente all'emergenza epidemiologica da Covid-19,

assicurando l'adozione delle misure necessarie a garantire la massima tutela della salute di operatori e utenti

prevedendo:

- che il termine del periodo di riferimento oggetto della presente deliberazione coincida con quello

individuato dalla citata deliberazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 31

gennaio 2020. Le presenti disposizioni, pertanto, si riferiscono al periodo dal 1° aprile al 31

luglio 2020;

- per le attività e i servizi finanziati con budget prestabilito e a copertura dei costi, al netto dei ricavi, il

pagamento alle previste scadenze degli importi previsti da convenzioni "ponte" di cui all'art. 53, comma 7

della L.P. 13/2007 o da altre convenzioni o da criteri di erogazione di contributi per l'attività svolta. In sede di pre consuntivo, da presentare entro il 31 agosto 2020,

con proiezione della spesa per l'intero periodo di durata del rapporto, accompagnato da una relazione

illustrativa delle uscite e delle entrate (comprese quelle derivante da ammortizzatori sociali di qualsiasi

natura) fino al 31 agosto, sarà eventualmente rideterminata l'entità delle successive tranche di pagamento in

acconto;

- per quanto riguarda il finanziamento dei servizi a retta giornaliera o oraria (a esclusione dei servizi

residenziali), la sospensione temporanea delle modalità di finanziamento dei servizi socio assistenziali

individuate con deliberazione della Giunta provinciale n. 1116/2019

introducendo la seguente modalità di calcolo del budget:

- ogni ente locale provvederà a individuare il tetto massimo assegnabile a ogni organizzazione per il periodo 1° aprile - 31 luglio 2020, pari ad un terzo di quanto fatturato dalla stessa nell'anno 2019;
- nell'eventualità in cui non fosse possibile presentare progetti di riorganizzazione interna e/o di accordi con altri soggetti, viene garantito il 30% di tale budget, a copertura, almeno parziale, dei costi fissi sostenuti dalle organizzazioni come precisati sopra, liquidato mensilmente;
- al fine di ottenere percentuali superiori al minimo, le organizzazioni sono tenute a presentare nel più breve tempo possibile i progetti di riorganizzazione interna e/o di accordi con altri soggetti, corredati da preventivo di spesa per il periodo 1° aprile - 31 luglio 2020

RIFERIMENTO : 2020-S167-00029

Pag 5 di 11

Num. prog. 5 di 11

che andranno dettagliatamente rendicontati al termine del periodo di emergenza, tenendo conto anche delle entrate o dei costi coperti da altre fonti (tra cui ammortizzatori sociali di qualsiasi natura); nel medesimo accordo saranno definite le modalità di pagamento anche in acconto;

- che le convenzioni, le intese, gli accordi e i protocolli, comunque denominati, potranno prevedere che, al fine di fronteggiare l'eccezionale aumento del fabbisogno e la carenza di personale presso le strutture residenziali socio assistenziali e sociosanitarie (dovuto anche a una maggiore presenza degli utenti presso le strutture medesime in virtù della sospensione dei servizi semiresidenziali), i soggetti gestori di altri servizi con personale non impiegato in prestazioni alternative o rimodulate, si impegnino a mettere a disposizione tale personale, su base volontaria, presso le strutture residenziali. In tal modo si intende altresì sostenere la continuità professionale dei dipendenti e l'acquisizione di ulteriore professionalità, attraverso la continuità dei rapporti di lavoro, contenendo i rischi derivanti da un lato dalla perdita del lavoro e dall'altro dalla perdita dei dipendenti con conseguente impoverimento dell'organizzazione.

Le indicazioni sopra esposte dovranno essere temperate con quanto previsto dai contratti di appalto, laddove presenti, e con la relativa disciplina dettata a livello nazionale e provinciale anche con riferimento all'attuale emergenza.

In merito alla compartecipazione dei servizi attivi, si rende necessario precisare che:

- la fatturazione verso gli utenti può essere effettuata con le medesime modalità utilizzate in precedenza per i servizi effettivamente resi;
- per i servizi sospesi non verrà richiesta alcuna compartecipazione;
- laddove la rimodulazione dei servizi determinasse una variazione in termini di quantità di servizio, la compartecipazione dovrà essere ricalcolata proporzionalmente.

AMBITO EDUCATIVO SCOLASTICO

Dare disposizione alle istituzioni scolastiche e formative competenti nella gestione dei servizi didattici, educativi e assistenziali a favore degli studenti e studentesse con bisogni educativi speciali, di procedere, nell'esercizio delle proprie competenze istituzionali in ambito organizzativo, contabile-amministrativo e gestionale, tramite atti (o intese, accordi, protocolli, convenzioni), alla rimodulazione, riprogrammazione, coprogettazione dei servizi già affidati e finanziati non erogabili nelle forme e nei tempi convenuti precedentemente all'emergenza epidemiologica da Covid-19, anche differenziando e riprogrammando l'attività a favore di altri studenti che necessitano di interventi di supporto, assicurando l'adozione delle misure necessarie a garantire la massima tutela della salute di operatori e utenti.

Disporre inoltre che quanto previsto dalla presente deliberazione, tenuto conto di quanto individuato dalla deliberazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e della sospensione delle attività didattiche nonché del termine dell'anno scolastico, si intende applicato, coerentemente con il termine dell'anno scolastico 2019/2020, dal 1° marzo al 31 agosto 2020, tenuto conto della necessità di differenziare gli interventi, calibrandone la durata sulla base delle esigenze dei singoli studenti e al contempo di conciliare gli impegni lavorativi eventualmente già assunti dal personale per le attività estive.

Gli atti (o intese, accordi, protocolli, convenzioni) di cui sopra prevedono:

- che in ragione in una ridefinizione delle prestazioni, anche differite sino al termine dell'a. s. 2019/2020, considerati i costi fissi, come precisati sopra, sostenuti dagli enti gestori del servizio rimasti

invariati anche durante la sospensione delle attività didattiche; della attività di programmazione, ridefinizione dei servizi previsti; utilizzo di dotazione informatica e materiale realizzato e progettato per gli specifici interventi concordati; sia previsto il riconoscimento, di un massimo del 30% dell'importo stabilito dal contratto originario per il periodo marzo - giugno da liquidarsi in un'unica soluzione, alla prima scadenza contrattuale utile;

RIFERIMENTO : 2020-S167-00029

Pag 6 di 11

Num. prog. 6 di 11

- che tutte le prestazioni rimodulate (ancorché differite) ed effettivamente rese siano valorizzate nei nuovi accordi secondo un costo, anche orario, pari alla differenza percentuale, rispetto a quanto definito al punto precedente, del costo così come stabilito nel contratto originario per il periodo marzo-giugno;
- che le prestazioni rimodulate (e rimodulate e differite) effettivamente rese saranno liquidate alle scadenze individuate nell'atto di rimodulazione, successivamente all'attestazione, da parte dell'ente erogatore del servizio, dello svolgimento delle medesime, svolgimento che dovrà avvenire entro il 31 agosto 2020;
- che il totale corrisposto all'ente erogatore del servizio non potrà in ogni caso superare l'importo previsto dal contratto originario per le attività da svolgere nel periodo marzo - giugno 2020;
- che comunque la corresponsione delle somme per l'attività oggetto della rimodulazione di cui ai punti precedenti comporta la cessazione o la riduzione dei trattamenti del fondo di integrazione salariale e di cassa integrazione in deroga laddove riconosciuti per la sospensione dei servizi in questione.

Tutto ciò premesso LA GIUNTA PROVINCIALE

- vista la legge provinciale legge provinciale 7 agosto 2006 n. 5 (Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino);
- vista la legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (Politiche sociali nella provincia di Trento);
- visto il DPP 8 maggio 2008 n. 17-124 Leg (Regolamento per favorire l'integrazione e l'inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali, art. 74 L.P. 7 agosto 2006 n. 5);
- visto il decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 convertito in legge in data 9 aprile 2020;
- visti i DPCM di data 23 febbraio 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 1 aprile 2020, 10 aprile 2020;
- viste le ordinanze del Presidente della Provincia Autonoma di Trento di data 22 febbraio 2020 prot. 122695/1, di data 24 febbraio 2020 prot. 125456/1, 28 febbraio 2020 prot. 40850/1, 6 marzo 2020 prot. 153612/1, 12 marzo 167326, 3 aprile 2020 prot. 19652/1, 13 aprile 2020 prot. 207376 e 15 aprile prot. 211412;
- visti i pareri del Dipartimento Affari finanziari e del Servizio Pianificazione e controllo strategico;
- visti i pareri del Consiglio delle Autonomie locali e della competente Commissione permanente del Consiglio provinciale resi ai sensi dell'art. 10, comma 3 della l.p. n. 13/2007;
- visti gli atti e i provvedimenti citati in premessa;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1. di dare disposizione, per le motivazioni espresse in premessa, agli enti locali ed alle strutture provinciali competenti alla gestione dei servizi socio-assistenziali, di procedere, nell'esercizio delle proprie competenze istituzionali in ambito organizzativo, contabile-

RIFERIMENTO : 2020-S167-00029

Pag 7 di 11

Num. prog. 7 di 11

amministrativo e gestionale, tramite atti, intese, accordi, protocolli, convenzioni, alla rimodulazione, riprogrammazione, coprogettazione dei servizi già affidati o finanziati non erogabili nelle forme e nei tempi convenuti precedentemente all'emergenza epidemiologica da Covid-19, assicurando l'adozione delle misure necessarie a garantire la massima tutela della salute di operatori e utenti prevedendo:

a) che il termine del periodo di riferimento oggetto della presente deliberazione coincida con quello individuato dalla deliberazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020. Le presenti

disposizioni, pertanto, si riferiscono al periodo dal 1° aprile al 31 luglio 2020;

b) per le attività e i servizi finanziati con budget prestabilito e a copertura dei costi, al netto dei ricavi, il pagamento alle previste scadenze degli importi previsti per l'attività svolta da convenzioni "ponte" di cui all'art. 53, comma 7 della L.P. 13/2007 o da criteri di erogazione di contributi. In sede di pre consuntivo, da presentare entro il 31 agosto 2020, con proiezione della spesa per l'intero periodo di durata del rapporto, accompagnato da una relazione illustrativa delle uscite e delle entrate (comprese quelle derivante da ammortizzatori sociali di qualsiasi natura) fino al 31 agosto, sarà eventualmente rideterminata l'entità delle successive tranche di pagamento in acconto;

c) per quanto riguarda il finanziamento dei servizi a retta giornaliera o oraria (a esclusione dei servizi residenziali), la sospensione temporanea delle modalità di finanziamento dei servizi socio-assistenziali individuate con deliberazione della Giunta provinciale n.

1116/2019 introducendo la seguente modalità di calcolo del budget:

i) ogni ente locale provvederà a individuare il tetto massimo assegnabile ad ogni organizzazione per il periodo 1° aprile - 31 luglio 2020, pari a un terzo di quanto fatturato dalla stessa nell'anno 2019;

ii) nell'eventualità in cui non fosse possibile presentare progetti di riorganizzazione interna e/o di accordi con altri soggetti, viene garantito il 30% di tale budget, a copertura, almeno parziale, dei costi fissi sostenuti dalle organizzazioni come precisati in premessa, liquidato mensilmente;

iii) al fine di ottenere percentuali superiori al minimo, le organizzazioni sono tenute a presentare nel più breve tempo possibile i progetti di riorganizzazione interna e/o di accordi con altri soggetti, corredati da preventivo di spesa per il periodo 1°

aprile - 31 luglio 2020 che andranno dettagliatamente rendicontati al termine del periodo di emergenza, tenendo conto anche delle entrate o dei costi coperti da altre fonti (tra cui ammortizzatori sociali di qualsiasi natura); nel medesimo accordo saranno definite le modalità di pagamento anche in acconto;

2) di dare altresì disposizione agli enti locali ed alle strutture provinciali competenti che le convenzioni, le intese, gli accordi e i protocolli, comunque denominati, di cui al punto 1, possano prevedere che, al fine di fronteggiare l'eccezionale aumento del fabbisogno e la carenza di personale presso le strutture residenziali socio assistenziali e sociosanitarie (dovuto anche a una maggiore presenza degli utenti presso le strutture medesime in virtù

della sospensione dei servizi semiresidenziali), i soggetti gestori di altri servizi con personale non impiegato in prestazioni alternative o rimodulate, si impegnino a mettere a disposizione tale personale, su base volontaria, presso le strutture residenziali;

3) di dare atto che, in merito alla compartecipazione dei servizi attivi:

a) la fatturazione verso gli utenti può essere effettuata con le medesime modalità utilizzate in precedenza per i servizi effettivamente resi;

b) per i servizi sospesi non verrà richiesta alcuna compartecipazione;

c) laddove la rimodulazione dei servizi determinasse una variazione in termini di quantità di servizio, la compartecipazione dovrà essere ricalcolata proporzionalmente;

RIFERIMENTO : 2020-S167-00029

Pag 8 di 11

Num. prog. 8 di 11

4) di dare disposizione alle istituzioni scolastiche e formative competenti nella gestione dei servizi didattici, educativi e assistenziali a favore degli studenti e studentesse con bisogni educativi speciali, di procedere, nell'esercizio delle proprie competenze istituzionali in ambito organizzativo, contabile-amministrativo e gestionale, tramite atti (o intese, accordi, protocolli, convenzioni), alla rimodulazione, riprogrammazione, coprogettazione dei servizi già affidati e finanziati non erogabili nelle forme e nei tempi convenuti precedentemente all'emergenza epidemiologica da Covid-19, anche differenziando e riprogrammando l'attività a favore di altri studenti che necessitano di interventi di supporto, assicurando l'adozione delle misure necessarie a garantire la massima tutela della salute di operatori e utenti;

5) di disporre inoltre, in relazione a quanto stabilito al precedente punto 4), che quanto previsto dalla presente deliberazione, tenuto conto di quanto individuato dalla deliberazione della Presidenza del Consiglio dei

Ministri del 31 gennaio 2020 e della sospensione delle attività didattiche nonché del termine dell'anno scolastico, si intende applicato, coerentemente con il termine dell'anno scolastico 2019/2020, dal 1° marzo al 31 agosto 2020, tenuto conto della necessità di differenziare gli interventi, calibrandone la durata sulla base delle esigenze dei singoli studenti e al contempo di conciliare gli impegni lavorativi eventualmente già assunti dal personale per le attività estive.

6) di stabilire che gli atti richiamati al precedente punto 4) (o intese, accordi, protocolli, convenzioni), prevedano:

- a) che in ragione in una ridefinizione delle prestazioni, anche differite sino al termine dell'a.s. 2019/2020, considerati i costi fissi, come precisati in premessa, sostenuti dagli enti gestori del servizio rimasti invariati anche durante la sospensione delle attività didattiche; della attività di programmazione, ridefinizione dei servizi previsti;
utilizzo di dotazione informatica e materiale realizzato e progettato per gli specifici interventi concordati; sia previsto il riconoscimento, di un massimo del 30% dell'importo stabilito dal contratto originario per il periodo marzo - giugno da liquidarsi in un'unica soluzione, alla prima scadenza contrattuale utile;
- b) che tutte le prestazioni rimodulate (ancorché differite) ed effettivamente rese siano valorizzate nei nuovi accordi secondo un costo, anche orario, pari alla differenza percentuale, rispetto a quanto definito al punto precedente, del costo così come stabilito nel contratto originario per il periodo marzo-giugno;
- c) che le prestazioni rimodulate (e rimodulate e differite) effettivamente rese saranno liquidate alle scadenze individuate nell'atto di rimodulazione, successivamente all'attestazione, da parte dell'ente erogatore del servizio, dello svolgimento delle medesime, svolgimento che dovrà avvenire entro il 31 agosto 2020;
- d) che il totale corrisposto all'ente erogatore del servizio non potrà in ogni caso superare l'importo previsto dal contratto originario per le attività da svolgere nel periodo marzo - giugno 2020;
- e) che comunque la corresponsione delle somme per l'attività oggetto della rimodulazione di cui ai punti precedenti comporta la cessazione o la riduzione dei trattamenti del fondo di integrazione salariale e di cassa integrazione in deroga laddove riconosciuti per la sospensione dei servizi in questione;

RIFERIMENTO : 2020-S167-00029

Pag 9 di 11

Num. prog. 9 di 11

7) di dare atto che quanto disposto ai punti 4), 5) e 6) si applica, laddove compatibile, all'amministrazione provinciale e alle istituzioni scolastiche e formative paritarie nonché alle scuole dell'infanzia provinciali e paritarie;

8) di dare atto che dall'applicazione del presente provvedimento non derivano ulteriori oneri a carico del bilancio provinciale.

RIFERIMENTO : 2020-S167-00029

Pag 10 di 11 RP - MZ - LZB

Num. prog. 10 di 11

Adunanza chiusa ad ore 16:18

Verbale letto, approvato e sottoscritto.